

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1999

riguardante gli aiuti accordati dall'Italia alle imprese danneggiate dal fallimento della Sirap SpA

[notificata con il numero C(1999) 584]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/678/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni conformemente alle suddette disposizioni,

considerando quanto segue:

### I

Con nota del 9 marzo 1995 le autorità italiane hanno notificato, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, alcune misure a favore delle imprese danneggiate dal fallimento della Sirap, società pubblica incaricata dello sviluppo economico del territorio della regione.

La notifica era incompleta poiché le autorità italiane si riservavano di comunicare alla Commissione non appena possibile l'elenco e la descrizione degli aiuti previsti a favore delle imprese. Confermando ricezione della nota, i servizi della Commissione hanno informato le autorità italiane che il termine di due mesi entro il quale la Commissione doveva pronunciarsi sugli aiuti iniziava a decorrere dalla ricezione delle informazioni promesse.

Nonostante vari solleciti della Commissione le autorità italiane non hanno fornito le informazioni richieste. In un'ultima lettera di sollecito in data 20 novembre 1995 la Commissione segnalava che, in mancanza di una risposta entro il termine di

10 giorni lavorativi, l'aiuto sarebbe stato cancellato dal registro degli aiuti notificati e iscritto nel registro degli aiuti non notificati, visto che il disegno di legge n. 835 della regione Sicilia prevedeva una prima quota di aiuti nell'anno 1995. Non essendo pervenuta alcuna risposta, l'aiuto è stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati sotto il numero NN 196/95.

Con note del 15 maggio 1996 e 3 giugno 1996 le autorità italiane hanno comunicato che il disegno di legge era stato convertito in legge il 24 marzo 1996 ed hanno trasmesso alcune delle informazioni richieste.

Con decisione del 3 luglio 1996 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato nei riguardi degli aiuti. Le autorità italiane sono state informate dell'avvio del procedimento con lettera del 17 luglio 1996. In seguito alla pubblicazione del testo della lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(1)</sup> è pervenuta la reazione di un terzo interessato, legale di uno degli azionisti della Sirap SpA. Le sue osservazioni sono state comunicate alle autorità italiane il 14 marzo 1997. Nonostante vari solleciti, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione il loro punto di vista soltanto il 5 maggio 1997 e il 22 settembre 1997.

Infine, l'8 ottobre 1997, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione un nuovo regime di aiuti riguardante il recupero e la creazione di aree attrezzate che avrebbero dovuto essere realizzate dalla Sirap SpA. Tale fascicolo forma oggetto di un esame separato della Commissione. Poiché la nuova misura prevede anche interventi finanziari a favore di società e/o persone che hanno realizzato lavori per conto della Sirap SpA, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane quale fosse la connessione fra la nuova misura e quella che forma oggetto del presente procedimento. La risposta delle autorità italiane è pervenuta il 15 gennaio 1998.

### II

Gli argomenti della Commissione che hanno condotto all'avvio del procedimento si possono riassumere come segue.

<sup>(1)</sup> GU C 359 del 28.11.1996, pag. 3.

Il meccanismo istituito autorizza i fornitori e creditori della Sirap SpA o le imprese esecutrici di lavori per conto della Sirap a chiedere agli istituti di credito finanziamenti fino all'ammontare massimo di 700 milioni di ITL, e comunque per importi non superiori al credito vantato nei riguardi di tale società.

I finanziamenti hanno la durata di 5 anni e dovranno essere rimborsati, dopo un anno di preammortamento, al tasso di interesse del 4%, mentre la differenza rispetto al tasso di riferimento dei relativi settori merceologici è a carico della regione. I finanziamenti saranno garantiti dalla cessione pro solvendo a favore delle banche dei crediti vantati nei riguardi della Sirap SpA e da fideiussione della regione.

La garanzia della regione Sicilia deve essere considerata come un aiuto alle suddette imprese poiché senza di essa le imprese non avrebbero probabilmente ottenuto i citati finanziamenti. Infatti, poiché la Sirap SpA è stata dichiarata in fallimento, è dubbio che tali crediti possano essere integralmente onorati e quindi recuperati dalle banche.

Secondo la Commissione, l'elemento d'aiuto presente nella garanzia doveva perciò essere considerato equivalente all'importo garantito. Essa non era invece in grado di quantificare l'elemento di aiuto contenuto nei finanziamenti giacché non erano noti i tassi di riferimento applicati ai singoli settori interessati. Tuttavia, basandosi sul tasso di riferimento utilizzato per il calcolo degli aiuti regionali, la Commissione giungeva ad un'intensità di aiuto del 20% lordo.

Le autorità italiane erano state invitate a trasmettere ulteriori informazioni poiché gli elementi forniti non permettevano di applicare agli aiuti in questione una delle deroghe previste dagli articoli 92, paragrafo 3, del trattato e 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE.

### III

Nell'ambito del procedimento, le autorità italiane si sono limitate a trasmettere alla Commissione l'elenco dei crediti vantati dalle società che avevano eseguito lavori per conto della Sirap SpA.

Inoltre, le autorità italiane hanno sottolineato che l'ammontare dei crediti è di gran lunga superiore all'importo previsto dalla legge regionale come limite di spesa. Esse hanno inoltre sottolineato che la fideiussione della regione era concessa a favore delle imprese creditrici della Sirap SpA e non a favore della Sirap posta in liquidazione. Questa circostanza è sufficiente, secondo le autorità italiane, per contestare l'affermazione della Commissione secondo cui la garanzia regionale rappresenterebbe un'equivalente sovvenzione netta pari all'ammontare del finanziamento garantito in relazione al fallimento della Sirap SpA.

Nella loro ultima lettera pervenuta il 15 gennaio 1998 le autorità regionali hanno spiegato che le disposizioni in questione costituiscono un aiuto diretto ai creditori delle imprese che hanno eseguito lavori per conto della Sirap SpA. Tali imprese, non avendo potuto ottenere il pagamento dei loro crediti a causa del fallimento della Sirap SpA, non sono state a loro volta in grado di onorare le richieste dei propri creditori.

Tenuto conto del ritardo nell'applicazione degli aiuti, la maggior parte delle imprese che hanno eseguito dei lavori per conto della Sirap SpA sono state sottoposte a procedura falli-

mentare perché divenute insolventi in seguito alla cessazione dei pagamenti da parte della Sirap. A loro volta i creditori di queste imprese dovranno attendere la liquidazione delle attività dei loro debitori per poter recuperare i propri crediti.

Infine, le autorità italiane non hanno formulato osservazioni in merito all'unica reazione pervenuta alla Commissione da parte di un terzo.

### IV

Nell'ambito del procedimento, la Commissione ha ricevuto le osservazioni del legale di uno degli azionisti della Sirap SpA, la società Finanziaria Meridionale SpA (in prosieguo «FIME»).

La FIME ha inteso richiamare l'attenzione della Commissione sul danno economico da essa subito in seguito alla decisione negativa della Commissione del 1994 sui vari aiuti promessi dalla regione Sicilia a diverse holdings regionali [aiuto n. C 12/92, rif. SG(94) D/4720]. In tale decisione la Commissione dichiarava, fra l'altro, incompatibile con il trattato un aiuto di 4 miliardi di ITL all'Ente siciliano per la promozione industriale SpA (in prosieguo «ESPI») destinato a coprire le perdite della sua controllata Sirap SpA e ne vietava l'erogazione da parte dello Stato italiano.

La FIME afferma che la Commissione ha basato la sua citata decisione su considerazioni erranee e in assenza di chiarimenti da parte della regione siciliana. A suo parere la Commissione avrebbe ritenuto a torto che la Sirap fosse una società operante nel settore dell'engineering mentre, secondo la FIME, si trattava di una società avente per oggetto «lo sviluppo industriale del territorio della regione Sicilia mediante la creazione e l'insediamento di imprese».

Più precisamente la Sirap SpA si limitava a progettare, eseguire e gestire la realizzazione di infrastrutture e altre realizzazioni atte a favorire la localizzazione degli investimenti produttivi. Essa forniva inoltre servizi specializzati per la produzione, organizzazione e gestione delle piccole e medie imprese.

La Sirap SpA era stata fondata con un capitale sottoscritto in parti uguali da FIME e da ESPI. Il capitale era totalmente garantito dalla regione siciliana, che si era obbligata ad intervenire per coprire le spese sopportate dalla società nell'ambito della sua attività.

La FIME considera che la Sirap SpA, pur essendo giuridicamente una società per azioni, non costituisce una realtà imprenditoriale normale, poiché agiva in nome e per conto della regione siciliana.

La decisione del governo regionale siciliano, nel 1991-1992, di non garantire più la totalità del capitale, nonché la decisione negativa della Commissione del 1994, avrebbero provocato la fine della Sirap SpA. Di conseguenza, la partecipazione azionaria della FIME sarebbe ormai priva di valore economico. La FIME chiede dunque alla Commissione di procedere, ove possibile, a riesaminare la sua posizione sull'argomento o in subordine a porre in essere misure che consentano la migliore esecuzione degli obblighi di intervento della regione siciliana per gli anni 1991 e 1992, al fine di garantire l'integrità del capitale della Sirap SpA.

## V

Le misure notificate costituiscono aiuti a favore dei fornitori della Sirap SpA o delle imprese che hanno eseguito lavori per conto di quest'ultima e dei creditori. Infatti esse costituiscono un tentativo di limitare i danni causati dal fallimento della Sirap SpA a tali persone e/o società. Si tratta in pratica di una misura transitoria destinata a fare in modo che i beneficiari non diventino insolventi a causa del ritardo o dell'impossibilità di recuperare le somme dovute dalla Sirap SpA o dalle società che hanno eseguito lavori per conto di questa.

L'intervento in questione mira dunque ad attenuare le conseguenze normali della procedura concorsuale nei riguardi della Sirap SpA nell'ambito della quale i creditori e fornitori devono attendere che sia conclusa la liquidazione, per recuperare in tutto o in parte i loro crediti. Nell'attesa di questi risultati tali società non sono in grado di soddisfare a loro volta i propri creditori, il che rischia di innescare un processo a catena di stati di insolvenza. A questo titolo, secondo le autorità italiane, a causa del ritardo nell'applicazione delle misure, la maggior parte delle imprese che hanno eseguito lavori per conto della Sirap SpA sono state a loro volta sottoposte a procedura concorsuale perché divenute insolventi in seguito alla cessazione dei pagamenti da parte della Sirap SpA.

Alla luce delle informazioni pervenute, si deve ritenere che si tratti di aiuti al funzionamento, destinati ad assicurare la sopravvivenza delle imprese beneficiarie, permettendo loro di far fronte agli oneri finanziari inerenti alla loro normale attività. Inoltre, le autorità italiane non hanno mai sostenuto che gli interventi in questione costituiscano aiuti regionali all'investimento o aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione di imprese in difficoltà.

A questo proposito, si deve osservare che, benché numerosi beneficiari siano stati a loro volta sottoposti a procedura fallimentare, le autorità italiane non hanno mai chiesto, nell'ambito del presente procedimento, l'applicazione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà<sup>(1)</sup>. Né le autorità italiane hanno comunicato elementi d'informazione che permettessero di concludere che le disposizioni di tali orientamenti erano rispettate, ad esempio inviando piani di ristrutturazione finalizzati al ripristino della redditività a lungo termine dei beneficiari.

I beneficiari diretti dell'aiuto appartengono a svariati settori, come confermato dalla misura oggetto del presente procedimento. Infatti, il bonifico di interessi è accordato rispetto ai tassi di riferimento utilizzati nei vari settori merceologici. La Commissione non dispone di alcuna indicazione sull'appartenenza settoriale delle società beneficiarie. Essa può tuttavia concludere, in base alle informazioni comunicate dalle autorità italiane, che i creditori della Sirap SpA, essendo imprese che hanno effettuato lavori per conto della Sirap SpA, siano imprese del settore dell'edilizia e dei lavori pubblici.

Va inoltre osservato che, secondo le informazioni pervenute alla Commissione in merito all'aiuto di Stato N 693/97, relativo al recupero di zone attrezzate per attività artigiane che

doveva essere realizzato dalla Sirap SpA, fra i creditori di detta società figurano anche liberi professionisti, architetti ed ingegneri per quanto riguarda attività di progettazione e direzione dei lavori.

Gli aiuti a favore dei creditori della Sirap SpA sono dunque di natura settoriale poiché sono limitati ad uno o più settori. Non si dispone invece di informazioni relativamente ai fornitori e ai creditori delle imprese che hanno eseguito i lavori per conto della Sirap SpA.

## VI

Trattandosi di aiuti pubblici occorre esaminare se essi incidano sugli scambi intracomunitari e se falsino o rischino di falsare la concorrenza.

Secondo il Panorama dell'industria comunitaria 1997<sup>(2)</sup>, l'edilizia è per natura un'attività locale o regionale, svolta dalla maggior parte delle imprese entro una zona poco distante dalla loro base geografica locale. Le attività transnazionali non assumono generalmente la forma di esportazioni di beni, bensì di esportazione di capitali o di servizi, tramite fusioni, acquisizioni e imprese comuni internazionali.

Sta però di fatto che mentre le piccole imprese tendono a non allontanarsi troppo dal loro luogo di origine, quelle di più grandi dimensioni lo fanno.

Nel presente caso, la distanza geografica non sembra aver costituito un fattore frenante. Il carattere locale dell'attività è dunque in parte smentito poiché fra le imprese che hanno partecipato alla realizzazione di lavori per conto della Sirap SpA figurano società italiane stabilite relativamente lontano dalla Sicilia, in particolare a Bologna e a Udine. Esse hanno partecipato ai lavori tramite consorzi temporanei composti anche di imprese originarie della Sicilia. L'interesse di queste imprese si spiega, a loro dire, con il carattere pubblico dell'intervento e dei relativi finanziamenti, nonché con l'assenza di qualsiasi rischio in ordine alla di solvibilità della Sirap SpA.

Il fatto che alcune imprese siano venute da lontano a causa di detta assenza di rischio non permette di escludere che imprese straniere sarebbero state interessate a partecipare ai lavori, né che il mercato in questione sia oggetto di scambi intracomunitari. Le autorità italiane non hanno, d'altra parte, fatto pervenire alcun elemento che permetta di dimostrare l'assenza di detti scambi.

Per quanto riguarda la progettazione dei lavori, il Panorama dell'industria comunitaria 1997 rileva che gli architetti, benché non esistano ancora sufficienti osservatori economici che permettano una lettura soddisfacente del vasto e vario ambito delle loro attività, eseguono prestazioni in altri Stati membri dell'Unione europea. Inoltre, per i servizi di «engineering» nella Comunità il citato Panorama indica che, a parte il caso dell'Italia e del Regno Unito in cui le percentuali sono più elevate, in media il 25 % del fatturato annuo di tali servizi è realizzato mediante contratti eseguiti al di fuori del paese di appartenenza.

(1) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

(2) Editto dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Non si può dunque concludere — né le autorità italiane hanno affermato il contrario nell'ambito del procedimento — che un aiuto a favore di questo tipo di beneficiari non falsi gli scambi tra gli Stati membri.

La misura in questione permette ai beneficiari di evitare di accollarsi parte delle conseguenze del fallimento del promotore dei lavori. Le imprese si trovano dunque in una situazione artificialmente più favorevole rispetto ad altre imprese simili operanti in Italia e in altri Stati membri che non possono contare su un sostegno pubblico in situazioni analoghe. Si deve perciò concludere che l'aiuto falsa o rischia di falsare la concorrenza.

Di conseguenza, dato che la misura risponde alle condizioni previste dall'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, essa costituisce un aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione. Resta da valutare la sua liceità e compatibilità con le disposizioni del trattato.

#### VII

Per quanto riguarda la legittimità dell'aiuto va ricordata la cronologia dei differenti documenti legislativi. Le autorità italiane hanno informato la Commissione che il disegno di legge notificato era stato approvato dalla regione Sicilia il 24 marzo 1996 ma che tale testo normativo aveva formato oggetto di impugnativa da parte del commissario dello Stato. La legge è stata quindi promulgata il 22 marzo 1997 (legge n. 8/97) e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana il 29 marzo 1997. Questa seconda versione del testo normativo differisce dalla prima per l'assenza di uno degli articoli riguardante l'impiego, da parte della regione, del personale dell'Italter, non attinente alle misure oggetto del presente procedimento (in questo secondo testo l'articolo in questione è stato «omesso per effetto dell'ordinanza della Corte costituzionale 26 febbraio — 4 marzo 1997, n. 60»).

Per i motivi indicati in precedenza, la Commissione ha iscritto la misura notificata nel registro degli aiuti non notificati. Benché successivamente le autorità italiane abbiano informato la Commissione dell'approvazione della legge e poi della sua promulgazione un anno più tardi, esse non hanno mai contestato la registrazione della misura come aiuto non notificato.

Inoltre, malgrado una richiesta esplicita in questo senso, all'atto dell'avvio del procedimento, le autorità italiane non hanno mai confermato che la messa in atto delle misure era sospesa in attesa della posizione della Commissione. Tutt'al più si può rilevare nell'ultima corrispondenza riguardante l'aiuto N 693/97, che il ritardo intervenuto nell'applicazione della legge regionale n. 8/97 aveva vanificato le intenzioni del legislatore.

Ciò non è tuttavia sufficiente per escludere totalmente che le misure oggetto della presente procedura siano state messe in atto prima che la Commissione si sia pronunciata a loro riguardo, nel qual caso esse sono illegittime.

#### VIII

Per quanto riguarda la compatibilità dell'aiuto va ricordato che l'intero territorio della Sicilia è ammesso al beneficio degli aiuti destinati a promuovere lo sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

L'intervento pubblico in questione non può essere considerato quale aiuto all'investimento, poiché non mira a favorire la realizzazione di un investimento produttivo. Detto intervento deve quindi essere considerato alla stregua di un aiuto al funzionamento.

Nella sua comunicazione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali (<sup>1</sup>), la Commissione ha ammesso la possibilità di concedere aiuti al funzionamento alle seguenti condizioni:

- 1) l'aiuto deve essere limitato nel tempo e destinato a superare gli svantaggi strutturali di imprese stabilite nelle regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a);
- 2) l'aiuto deve essere destinato a promuovere uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'attività economica e non deve condurre a livello comunitario ad una eccessiva capacità settoriale tale da far sì che il problema settoriale per la Comunità sia più grave del problema regionale iniziale;
- 3) l'aiuto non deve essere concesso in violazione delle norme specifiche che disciplinano la concessione di aiuti a favore delle imprese in difficoltà;
- 4) la Commissione deve ricevere una relazione annuale sull'applicazione degli aiuti da cui risulti la spesa globale per tipo di aiuto ed i settori interessati;
- 5) gli aiuti destinati a promuovere le esportazioni verso altri Stati membri sono esclusi.

Per quanto riguarda la prima condizione va rilevato che l'aiuto, pur limitato nel tempo, non è destinato a sormontare gli svantaggi strutturali di imprese stabilite in Sicilia. In primo luogo, almeno due delle imprese che hanno partecipato ai consorzi temporanei per l'esecuzione di lavori sono stabilite fuori di tale regione. La concessione degli aiuti a queste imprese renderebbe nulla la distinzione fra zone assistite e zone non assistite ai fini dello sviluppo regionale.

Inoltre l'aiuto non ha l'effetto di ovviare agli svantaggi strutturali dell'economia siciliana, poiché mira a mantenere in attività imprese vittime del fallimento del loro cliente, in attesa che si concluda la procedura di liquidazione. Una situazione del genere può verificarsi ovunque nella Comunità e nessuno degli elementi forniti dalle autorità italiane dimostra che tale situazione sia strutturalmente più grave per il fatto che si verifica in Sicilia.

Quanto alla seconda condizione, né l'oggetto né l'effetto dell'aiuto possono essere considerati idonei a promuovere uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'attività economica. Non si tratta ad esempio di aiuti alla commercializzazione o destinati a coprire spese di trasporto o di comunicazione supplementari, eventualmente imputabili alla distanza geografica che impedirebbe alle imprese di partecipare al mercato interno della Comunità.

Per quanto riguarda la terza condizione, al momento della liquidazione della Sirap SpA i fornitori e i creditori di questa, o delle imprese che hanno eseguito lavori per suo conto non erano verosimilmente da considerare imprese in difficoltà. È chiaro tuttavia che l'obiettivo dell'aiuto è di evitare che i beneficiari, e in particolare le imprese che hanno eseguito lavori per

(<sup>1</sup>) GU C 212 del 12.8.1988, pag. 2.

la Sirap SpA, vengano a trovarsi in stato di insolvenza. Ciò è confermato dalle autorità italiane le quali hanno riconosciuto che, a causa dei ritardi intervenuti nell'attuazione dell'aiuto, la maggior parte delle imprese esecutrici di lavori per la Sirap SpA sono state sottoposte a procedura fallimentare in seguito alla cessazione dei pagamenti di tale società.

A questo titolo l'aiuto potrebbe essere piuttosto considerato un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tuttavia, come già detto, le autorità italiane non hanno mai chiesto l'applicazione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Ma anche se così fosse, non sussistono le condizioni per l'approvazione dell'aiuto a titolo di misura di salvataggio, poiché i prestiti non sono remunerati ad un tasso equivalente a quello del mercato, perché la regione si accolla una parte degli interessi, e vanno al di là del periodo di sei mesi che la Commissione considera normalmente necessario per la definizione di misure di risanamento. Parimenti, non sussistono le condizioni per approvare gli aiuti a titolo di aiuti alla ristrutturazione poiché, tra l'altro, non è stato presentato alla Commissione un piano di ristrutturazione che garantisca il ripristino della redditività a lungo termine delle imprese.

Le due ultime condizioni non sembrano ricorrere nella fattispecie, ma già l'inosservanza delle altre condizioni basta per escludere la possibilità di una deroga a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a).

Quanto alle altre deroghe, quella dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), non è applicabile poiché non si tratta né di aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo né di aiuti volti ad ovviare ad una grave perturbazione dell'economia italiana.

La deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), non è applicabile, invece, poiché nel contesto di tale disposizione la Commissione non autorizza la concessione di aiuti al funzionamento.

Infine, la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), non è applicabile poiché l'aiuto non è destinato a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

## IX

Al momento dell'avvio del procedimento la Commissione aveva rilevato che senza la garanzia sussidiaria della regione siciliana i beneficiari non avrebbero probabilmente ottenuto un prestito bancario. Infatti la sola garanzia che le imprese dovevano apportare alle banche eroganti i prestiti era il credito vantato nei riguardi della Sirap SpA che si trovava già in fallimento ed era sottoposta a procedura di liquidazione. Ne consegue, che i creditori della Sirap SpA avevano scarse possibilità di recuperare una parte significativa del credito in questione. Di conseguenza la Commissione aveva stabilito che l'elemento di aiuto presente nella garanzia doveva essere considerato pari all'importo garantito.

Il disaccordo delle autorità italiane su questa valutazione della Commissione non è avvalorato da argomenti che permettano di modificarla. Infatti come già detto in precedenza, lo scopo

dell'intervento pubblico è quello di evitare gli effetti normali della procedura di liquidazione della Sirap SpA, impedendo fallimenti a catena, dato che i creditori della società non sono più in grado di onorare a loro volta i propri crediti.

Inoltre occorre ricordare che per ottenere un finanziamento presso una banca i creditori della Sirap SpA devono cedere il credito in questione alla banca a titolo di prima garanzia. Tenuto conto della situazione della Sirap SpA in liquidazione è dubbio che questi crediti abbiano un valore effettivo. Infatti, secondo le informazioni ricevute nel quadro del procedimento la Sirap SpA avrebbe avuto soltanto un ruolo di intermediario per la realizzazione di progetti di sviluppo della regione Sicilia. E perciò dubbio che la società possedesse cespiti consistenti, la cui liquidazione potrebbe permettere il soddisfacimento dei creditori. Ma anche se così fosse — ipotesi molto improbabile tenuto conto dell'attività svolta dalla Sirap SpA — le autorità italiane non lo hanno mai sostenuto nel corso del procedimento. E per questo motivo che la regione Sicilia ha prestato fideiussione.

Beninteso, non è escluso che imprese beneficiarie in buona salute finanziaria potessero accedere normalmente al mercato dei capitali e ottenere i mutui in questione. Tuttavia, le autorità italiane non hanno mai dimostrato che i creditori della Sirap SpA avrebbero potuto ottenere finanziamenti sulla base delle sole prime garanzie o della propria situazione finanziaria, ossia in assenza della garanzia sussidiaria della regione.

Di fatto, secondo le osservazioni dei legali della FIME, non smentite dalle autorità italiane, la solvibilità della Sirap SpA sarebbe strettamente dipesa dai contributi concessi dalla regione siciliana per preservare l'integrità del capitale sociale. Le difficoltà della Sirap SpA sono del resto iniziate quando la regione siciliana ha rifiutato di versare questi contributi nel 1991 e 1992, determinando così la cessazione dei pagamenti della Sirap SpA alle imprese e l'arresto dei lavori.

Inoltre la FIME afferma che allo stato attuale la sua partecipazione azionaria al capitale della Sirap SpA, che ammontava a 2 miliardi di ITL, deve essere considerata ormai priva di valore.

Alla luce di queste considerazioni bisogna concludere che le autorità italiane non hanno fornito alcun elemento che permetta di dedurre che i crediti nei riguardi della Sirap SpA, conferiti a titolo di garanzia per ottenere i finanziamenti, avessero un valore economico effettivo. Di conseguenza, ad eccezione delle imprese in buona salute finanziaria, che avrebbero potuto accedere normalmente al mercato dei capitali (le autorità italiane non hanno fornito alcun elemento che permetta di concludere che tale situazione costituisca la regola), la Commissione non può che mantenere la sua posizione secondo cui l'elemento di aiuto presente nella garanzia deve essere considerato di importo pari all'ammontare garantito.

## X

Come già detto in precedenza, nell'ambito del presente procedimento la Commissione ha ricevuto le osservazioni di uno degli ex azionisti della Sirap SpA. Si rileva a questo proposito:

- 1) le informazioni sulla natura e l'attività della Sirap SpA sono state comunicate alla Commissione dalle autorità italiane, nell'ambito del procedimento avviato nei riguardi di vari aiuti promessi dalla regione siciliana a differenti holdings regionali (aiuto C 12/92). Nella lettera del 21 luglio 1992 le autorità italiane hanno affermato che «la Sirap è una società costituita con l'articolo 53 della legge regionale n. 105 del 5 agosto 1982, incaricata di svolgere attività di progettazioni tecniche in materia di opere pubbliche e/o servizi per conto di enti pubblici (regioni, comuni ecc.), quindi non interessata a produzioni valutabili nel mercato».

Nella sua decisione finale su questo caso [rif. SG(94) D/4720] la Commissione ha considerato che le attività della Sirap SpA, così come sono state descritte dalle autorità italiane, corrispondono ad attività di «engineering». Ciò corrisponde del resto alla definizione prevista nel Panorama dell'industria comunitaria 1997 per queste attività, secondo la quale per servizi di ingegneria si intendono i servizi intellettuali destinati ad ottimizzare i progetti di investimento dell'industria nella costruzione e nelle infrastrutture, in tutte le fasi di un progetto industriale, dalla progettazione fino alla realizzazione.

La Commissione aveva considerato che l'ammontare dell'aiuto fosse tale che tenuto conto della dimensione generalmente piccola delle società di «engineering», esso potesse avere l'effetto, per le imprese private concorrenti della Sirap SpA che non possono contare su aiuti pubblici per la copertura delle loro perdite eventuali, di ostacolarne l'accesso al mercato o di costringerle ad uscirne, sia in Italia che negli altri Stati membri.

- 2) Le osservazioni trasmesse dai legali della FIME alla Commissione nell'ambito della presente procedura confermano che l'attività della Sirap SpA era costituita, almeno in parte, dalle attività summenzionate, come accertato dalla Commissione nella sua decisione del 1994.
- 3) Occorre prendere atto che né la Sirap SpA né i suoi azionisti o legali né infine le autorità italiane hanno contestato, entro i termini prescritti, la citata decisione del 1994 della Commissione. La decisione è perciò definitiva.
- 4) In collegamento con il punto precedente la Commissione constata che le autorità italiane non hanno fatto pervenire alcun commento sulle osservazioni ricevute nell'ambito del presente procedimento, benché fossero state invitate a farlo. Ciò costituisce un'ulteriore conferma di quanto rilevato al punto precedente.

XI

Alla luce di quanto precede le misure a favore delle imprese danneggiate dalla liquidazione della Sirap SpA, previste dalla legge regionale approvata il 24 marzo 1996 (DDL 1182-1210),

e promulgata come legge regionale n. 8, del 22 marzo 1997, sotto forma di garanzie e di abbuoni di interesse, costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

Poiché i relativi stanziamenti sono stati approvati per cinque anni a partire dal 1996, tali aiuti sono illegittimi per la parte non coperta dalla regola di cui alla comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis»<sup>(1)</sup>, che prevede una soglia di 100 000 ECU su tre anni, visto che le autorità italiane non hanno confermato che le misure non erano state messe in atto prima della pronuncia della Commissione.

Tali aiuti sono del resto incompatibili con il mercato comune, per la parte non coperta dalla regola «de minimis», poiché non rientrano nelle deroghe previste dal trattato, per i motivi già illustrati (cfr. sezione VIII).

In caso di incompatibilità degli aiuti con il mercato comune, conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, ed alla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare di cui alla sentenza del 12 luglio 1973 nella causa n. 70/72<sup>(2)</sup>, alla sentenza del 24 febbraio 1987 nella causa 310/85<sup>(3)</sup> e alla sentenza del 20 settembre 1990 nella causa C 5/89<sup>(4)</sup>, la Commissione è tenuta a esigere dallo Stato membro il recupero degli aiuti accordati illegittimamente. Di conseguenza per la parte non coperta dalla regola «de minimis», gli aiuti devono essere soppressi e qualora fossero già stati versati, devono essere recuperati dalle autorità italiane.

Nella fattispecie si tratta di una garanzia in cui l'elemento di aiuto può andare fino all'ammontare del prestito garantito e il prestito stesso comporta a sua volta un elemento di aiuto, sotto forma di abbuono di interessi, la cui intensità è stimata al 20 %, come indicato all'atto dell'avvio del procedimento. Poiché le autorità italiane non hanno comunicato i tassi di interesse settoriali di riferimento da esse utilizzati per il calcolo del bonifico di interessi, la Commissione non può esaminare in quale misura questi tassi corrispondano a quelli che essa utilizza per il calcolo degli aiuti regionali.

Nel caso in cui la situazione finanziaria delle imprese beneficiarie avesse loro permesso di procurarsi il mutuo in questione presso il mercato dei capitali, cioè senza il ricorso alla garanzia pubblica, l'elemento di aiuto consisterebbe solamente nell'abbuono di interessi. In caso contrario, l'aiuto è costituito dall'ammontare del prestito garantito e dall'abbuono di interessi.

Tenuto conto di quanto precede, al fine di rispettare il massimale previsto dalla regola «de minimis», la garanzia può coprire soltanto un importo massimo di 83 333 ECU, perché aggiungendo a questo importo l'elemento di aiuto contenuto nel bonifico di interessi si ottiene un importo totale di 100 000 ECU su un periodo di tre anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Le misure a favore delle imprese danneggiate dalla liquidazione della Sirap SpA, previste dalla legge della regione Sicilia approvata il 24 marzo 1996 e successivamente promulgata come legge regionale n. 8, del 22 marzo 1997, sotto forma di garanzie e di abbuono di interessi, costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

<sup>(1)</sup> GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

<sup>(2)</sup> Racc. 1973, pag. 813.

<sup>(3)</sup> Racc. 1987, pag. 901.

<sup>(4)</sup> Racc. 1990, pag. I-3437.

Tali aiuti sono illegittimi per la parte eccedente il massimale di 100 000 ECU su tre anni di cui alla regola «de minimis», qualora gli aiuti siano stati erogati prima che la Commissione si sia pronunciata a loro riguardo, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato.

*Articolo 2*

Per la parte non coperta dalla regola «de minimis», gli aiuti di cui all'articolo 1 sono inoltre incompatibili con il mercato comune, in quanto non è ad essi applicabile alcuna delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato.

*Articolo 3*

L'Italia è tenuta a porre termine al regime di aiuti in questione, per la parte non coperta dalla regola «de minimis» e prende le misure appropriate per assicurare la restituzione di tutti gli aiuti indebitamente versati di cui all'articolo 1 della presente decisione.

Ove risulti che la situazione finanziaria dell'impresa beneficiaria degli aiuti menzionati all'articolo 1 della presente decisione le avrebbe permesso di accedere normalmente al mercato dei capitali senza la garanzia pubblica, la restituzione si applica solamente all'abbuono di interessi.

Ove risulti che il beneficiario non sarebbe stato in grado di ottenere il mutuo in questione senza la garanzia pubblica, la restituzione si applica alla totalità dell'aiuto.

*Articolo 4*

La restituzione ha luogo in conformità alle procedure e disposizioni della legislazione italiana, con maggiorazione degli interessi dalla data di corresponsione dell'aiuto fino alla data di effettivo rimborso, ad un tasso pari al tasso di riferimento, applicato alla data di corresponsione dell'aiuto, per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto degli aiuti regionali in Italia.

*Articolo 5*

Entro il termine di due mesi dalla data di notifica della presente decisione l'Italia informa la Commissione delle misure adottate per conformarvisi.

*Articolo 6*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1999.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*